

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. 456 del 26 GIU. 2017 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 26 GIU. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 456/2017 DEL 26 GIU. 2017

OGGETTO: Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. Non accoglimento richiesta di acquisto alloggio di proprietà A.T.E.R. in Craco alla via A. De Gasperi n. 37 - codice 2408 0003 5005 - assegnato al sig. MELE Michele.

Attestazione del Responsabile del Procedimento _ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA 
e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili _ Dott. Giancarlo DI CARO 
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista

la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminati

la Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. e l'art. 19 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Considerato

□ che, giusta l'atto di accertamento ricognitivo a rogito notaio Brunella CARRIERO in data 18.12.2014 rep. n. 28483/12047 registrato a Matera il 12.01.2015 al nr. 63 mod. IT ed ivi trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. il 13.01.2015 ai nn. 167/141, l'ATER ha acquisito formalmente al proprio patrimonio gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della Legge 30.12.1960, n. 1676 nel territorio del Comune di Craco ed assegnati a riscatto ai sensi della stessa Legge;

□ che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 19/2015 del 10.02.2015, approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 291 del 17.03.2015, è stato disposto di procedere alla vendita degli alloggi suddetti alle condizioni previste dalla citata Legge 1676/70 e s.m.i.;

□ che, fra gli alloggi di cui sopra, vi è quello sito alla via A. De Gasperi n. 37 _ codice 240800035005 _ da assegnarsi in proprietà con pagamento rateale del prezzo al sig. MELE Michele nato a Stigliano (MT) il 19.07.1926, giusta il verbale di consegna provvisoria in data 28.06.1974 rep. n. 13848;

Constatato

□ che il sig. Mele è deceduto l'8.04.2013 e che in data 12.05.2016 prot. A.T.E.R. n. 0005836 del 13.05.2016, la vedova, signora DUCA Rosa nata a Craco il 15.06.1926, ha chiesto il trasferimento della proprietà dell'alloggio a favore suo e degli altri aventi causa dall'assegnatario *de cuius*;

□ che l'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60 in effetti prevede che "(...) nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario";

□ che, fra gli obblighi dell'assegnatario (e, dopo di lui, dei suoi aventi causa) vi è quello di abitare nell'alloggio, previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge 1676/60, norma che disciplina, infatti, gli adempimenti a cui l'assegnatario deve provvedere nel caso di trasferimento in altra località;

□ che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, è risultato che già il sig. Mele non aveva rispettato l'obbligo di cui sopra, occupando, infatti, in modo solo "saltuario" l'alloggio assegnatogli e trasferendo anche per un certo periodo la residenza nel Comune di Moncalieri (TO), dove già l'intero suo nucleo familiare si era da tempo trasferito e dove egli aveva già acquistato casa;

□ che, in base alla normativa di cui sopra, al momento del trasferimento a Moncalieri il sig. Mele avrebbe dovuto trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di secondo grado avente titolo all'assegnazione ai sensi della Legge 1676/60 oppure "rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione", e perdendo, in ogni caso, il diritto all'acquisto;

Considerato

□ che, sebbene non accertata e formalmente dichiarata subito dall'A.T.E.R., il sig. Mele è comunque incorso in una causa di decadenza dal diritto all'acquisto dell'alloggio, decadenza che ha, infatti, operato *ipso iure* e che, quindi, non può considerarsi superata dalla circostanza che l'interessato abbia poi riportato la residenza nell'alloggio conservandola fino alla data del decesso (avvenuto comunque a Moncalieri);

□ che, in ragione di quanto sopra, non può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60, non potendo la vedova ed i figli del sig. Mele subentrare in un diritto non più sussistente in capo al *de cuius*, tanto più che anche loro, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 5, della Legge 1676/60, da tempo non sono più residenti e non abitano nell'alloggio che risultano, infatti, occupare "in maniera saltuaria";

□ che di tanto è stata data comunicazione agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della Legge 241/90, con nota prot. n. 0014729 del 16.11.2016;

□ che con nota acquisita al protocollo A.T.E.R. il 24.02.2017 al n. 0001827 gli interessati, per il tramite del Difensore Civico, hanno inviato una copiosa documentazione da cui si sarebbe dovuto evidentemente evincere, nelle loro intenzioni, il loro diritto all'acquisto dell'alloggio, ma che, nella realtà, è del tutto irrilevante a tal fine;

Ritenuto

che, per le ragioni sopra esposte, non sussistano i presupposti di legge per il trasferimento della proprietà dell'alloggio a favore della vedova e dei figli dell'assegnatario *de cuius*;

Vista

l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) dare atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, i signori DUCA Rosa nata a Craco (MT) il 15.06.1926, MELE Gennaro nato a Craco (MT) il 05.10.1952, MELE Maria Lucia nata a Craco (MT) il 05.09.1954 e MELE Giovanna nato a Craco (MT) il 14.03.1965 non hanno diritto, ai sensi della Legge 1676/60, all'acquisto dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R. sito nel territorio del Comune di Craco alla via A. De Gasperi n. 37 _ codice 2408 0003 5005, alloggio che, pertanto, deve essere riconsegnato all'A.T.E.R.;
- 2) avvertire gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere, nel termine di decadenza di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, nel termine perentorio di 120 gg. dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

